



COMUNE DI BOLOGNA
Quartiere Santo Stefano

ALLEGATO 3

CONVENZIONE DI CONCESSIONE E GESTIONE SENZA RILEVANZA ECONOMICA DELL'IMPIANTO SPORTIVO GIORGIO BERNARDI. PERIODO 01.01.2013-31.12.2021.

In esecuzione della determinazione dirigenziale PGN _____ del _____

TRA

Il Comune di Bologna – Quartiere santo Stefano (C.F. 01232710374) di seguito denominato “Concedente”, rappresentato dal Direttore Avv. Daniela Gemelli, nata a Molinella BO il 10.07.1966, residente a Molinella BO, Via F. Schiassi 46, domiciliata per la carica in Bologna , Via Santo Stefano 119,

E

L'Associazione/Società/RTI _____ C.F. e P.IVA _____
con sede in _____ Via _____ legalmente rappresentata dal
Sig. _____ nato a _____ il _____ e domiciliato
per la carica in _____ Via _____, di seguito denominata “Conces-
sionario”,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 FINALITA'

Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione dei cittadini e degli organismi che svolgono attività sportive di pubblico interesse.

Gli impianti sportivi concessi sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico, l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le Scuole, l'attività ricreativa, sportiva e sociale per la cittadinanza.

La concessione in oggetto ha lo scopo di promuovere un utilizzo sistematico degli spazi insistenti all'interno dell'impianto sportivo "Giorgio Bernardi", attraverso la realizzazione di un progetto di gestione che preveda lo svolgimento di attività sportive e ricreative nell'ambito dello sport soddisfacendo le esigenze e le aspettative di fasce sempre più ampie di popolazione.

La gestione dell'impianto deve essere improntata a criteri di efficacia ed efficienza, economicità, trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e delle regole e deve tendere alla integrazione di tutti i cittadini, alla coesione sociale ed allo sviluppo della cultura del rispetto per l'ambiente e per la cosa pubblica.

Art. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della gara è la concessione in uso dell'impianto sportivo "Giorgio Bernardi" e la gestione senza rilevanza economica del medesimo impianto sportivo di quartiere, ai sensi dell'art. 14 del vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di quartiere.

La concessione in gestione prevede la realizzazione a spese e cura del concessionario di alcuni interventi di manutenzione straordinaria di adeguamento e di valorizzazione dell'impianto (elencati nell'Allegato 4) per i quali è stato stimato un costo complessivo lordo non superiore ad Euro 373.150,00 oneri fiscali inclusi. Tali opere dovranno essere realizzate per almeno il 60% del totale entro i primi 4 (quattro) anni di durata della concessione.

Art. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di nove anni con decorrenza dal 01.01.2013 e scadenza il 31.12.2021.

Il concessionario può recedere con preavviso di 6 mesi da comunicarsi per iscritto con nota indirizzata al Direttore del Quartiere Santo Stefano.

Art. 4 COMPOSIZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

L'impianto sportivo è denominato "Giorgio Bernardi", sito nel Quartiere Santo Stefano in Via Degli Orti 60.

Esso si compone dei seguenti beni immobili:

n.1 campo di calcio regolamentare dedicato alle "gare" con tribuna coperta, recintato ed illuminato;

n.1 campo di calcio regolamentare dedicato all' "allenamento" e "gare", recintato ed illuminato;

n.1 edificio in muratura con area di pertinenza composto da 2 spogliatoi per giocatori con docce e servizi igienici, 2 spogliatoi per gli arbitri con relative docce e servizi igienici, 1 infermeria ed il locale caldaie a servizio degli spogliatoi annessi al campo da calcio;

n.1 area adibita a riscaldamento atleti ed area verde recintata, di pertinenza degli impianti;

n.1 edificio in muratura ad uso magazzino per gli attrezzi sportivi;

n.1 sotto tribuna contenente, 2 spogliatoi per giocatori con docce e servizi igienici, 1 spogliatoio per arbitro con doccia e servizio igienico, un locale adibito a magazzino e 2 servizi igienici per il pubblico;

n. 2 strutture prefabbricate in lamiera zincata;

n.1 palestra denominata "Valeria Moratello" composta da 4 spogliatoi per giocatori con docce e servizi igienici, 2 per gli arbitri con relative docce e servizi igienici, servizi igienici per il pubblico, magazzino, sala riunioni, 1 locale ad uso ufficio, 1 infermeria;

n.1 saletta denominata "Valeria Moratello" contenente 1 sala movimento 2 spogliatoi per utenti e servizio;

n. 6 locali (soggetti a canone di locazione);

*n.2 campi da tennis all'aperto

*n.1 campo da pallavolo all'aperto

*n.1 campo da pallacanestro all'aperto

*n.1 pista di pattinaggio all'aperto

*n.1 area gioco bambini all'aperto

I campi contrassegnati con l'asterisco restano ad uso della cittadinanza libero e gratuito fatto salvo lo svolgimento di manifestazioni organizzate dal Quartiere o dallo stesso patrocinate.

Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano rilevati con verbale di consegna.

Il verbale indica nei dettagli lo stato manutentivo delle diverse strutture che compongono l'impianto, delle attrezzature sportive, macchinari e arredi.

Le modifiche delle strutture che derivano dagli interventi di manutenzione straordinaria verranno successivamente verbalizzate.

Art. 5 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo massimo quantificato dall'Amministrazione Comunale ammonta ad **Euro 612.000,00 oneri fiscali ESCLUSI** (importo a base di gara).

L'esatto importo del corrispettivo sarà quantificato in seguito alle procedure di selezione per la scelta del concessionario.

L'importo del corrispettivo per la gestione dell'impianto è da ritenersi a copertura della sola ed esclusiva parte gestionale e non rientra in alcun modo nella quota parte inerente l'importo dei lavori straordinari di cui all'art. 8.

Il pagamento del corrispettivo della gestione verrà effettuato a norma delle leggi vigenti previa presentazione di regolari fatture mensili.

Le fatture dovranno essere intestate e inviate a: Comune di Bologna – Quartiere Santo Stefano – Via Santo Stefano 119 - 40125 Bologna – dovranno, inoltre, essere corredate da una copia per uso amministrativo interno, riportare le generalità e qualifica della persona delegata all'incasso, oppure il numero di conto corrente postale o bancario.

Sono a carico del concessionario le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento come accrediti in conto corrente bancari o postali.

Il pagamento verrà effettuato a mezzo di mandato di pagamento, entro 90 giorni dal ricevimento delle fatture. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Il Quartiere corrisponderà al Concessionario, in relazione alle prestazioni effettivamente rese, i relativi importi, comprensivi di oneri fiscali.

L'aggiudicatario si impegna entro 15 gg. dalla sottoscrizione del contratto a comunicare gli estremi di un conto corrente bancario o postale **dedicato ANCHE IN VIA NON ESCLUSIVA**, per le commesse pubbliche, nonché le generalità della persona delegata alla firma: Tale conto, da utilizzare per il pagamento dei corrispettivi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, assolve agli adempimenti di cui all'art. 3 della L. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che obbliga la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture, pena la risoluzione del contratto medesimo.

Qualora il concessionario risulti inadempiente con il versamento dei contributi INPS e dei premi accessori INAIL (D.U.R.C.) e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore al personale addetto alla gestione dell'impianto, compreso i soci lavoratori, l'Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo, che verrà effettuato a seguito di regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

Il concessionario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento di danni o al riconoscimento di interessi per la sospensione del pagamento dei corrispettivi.

Art. 6 INTROITI SPETTANTI AL CONCESSIONARIO

Ai sensi dell'art 14 comma 7 del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di quartiere, al concessionario spettano:

- l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti all'Amministrazione Comunale;
- l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali al di fuori del sistema tariffario comunale;
- l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e dei locali concessi in disponibilità dall'Amministrazione Comunale Quartiere Santo Stefano con il vincolo della destinazione a Libere Forme associative nel rispetto dei canoni quantificati dal Settore Patrimonio;
- l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro all'interno dell'impianto subordinata all'acquisizione delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi;
- le entrate derivanti dallo sfruttamento pubblicitario degli impianti, nel rispetto della normativa, dei regolamenti e delle disposizioni vigenti.

Le tariffe applicabili per l'utilizzo degli impianti sportivi sono quelle determinate con provvedimento del Direttore del Settore Salute Sport e Città Sana e sono corrisposte dall'utente/assegnatario al concessionario della gestione anticipatamente, ai sensi e con le modalità previste dagli artt. 19 e 20 del Regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi. Il concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno degli impianti corrispondenti, le tariffe d'uso.

Art. 7 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Sono a carico del concessionario i seguenti oneri:

- a) Garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, compresa l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso.
- b) Sostenere tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria. Per il dettaglio sulle opere di manutenzione ordinaria si rinvia integralmente a quanto esplicitato **nell'allegato parte integrante del regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di quartiere.**
- c) Realizzare le opere di manutenzione straordinaria e valorizzazione dell'impianto quantificate in Euro 373.150,00 oneri fiscali inclusi, esplicitate nell'Allegato 4. Tali opere dovranno essere realizzate per almeno il 60% del totale entro i primi quattro (4) anni di durata della concessione.
- d) Provvedere ad intestare a proprio nome i contatori ed i contratti relativi. Provvedere al pagamento della quota parte delle utenze (luce, acqua, combustibile per riscaldamento) e delle spese per la conduzione della centrale termica e/o impianti di condizionamento necessarie al funzionamento della palestra "Valeria Moratello", anticipate dall'Amministrazione Comunale e calcolate dall'U.I. Servizi Logistici ed Utenze del Settore Gare.
- e) Consentire l'accesso e l'uso gratuito degli impianti alle scuole ai sensi dell'art. 8 comma 7 del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di quartiere, nel rispetto della programmazione deliberata dal Consiglio di Quartiere che si

svolge dal lunedì al venerdì e dal Settore Salute Sport e Città Sana per l'attività che si svolge nelle giornate di sabato e festivi.

- f) Comunicare al Direttore del Quartiere difformità esistenti tra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte degli utenti.
- g) Impegnarsi alla riduzione dei costi energetici attraverso la realizzazione di interventi volti al risparmio energetico.
- h) Provvedere all'individuazione di un referente dell'Impianto e mettere a disposizione i suoi recapiti telefonici.
- i) Predisporre entro il 31 Marzo un rendiconto annuale analitico ed una relazione sullo stato degli impianti sportivi e dei principali interventi di manutenzione eseguiti.
- j) Garantire l'apertura e la chiusura dei cancelli di accesso al Parco Lunetta Gambellini nel rispetto degli orari decisi con deliberazione consiliare.
- k) Garantire all'Amministrazione comunale Quartiere Santo Stefano l'utilizzo gratuito dell'impianto per un numero massimo di 7 giornate annue per lo svolgimento di manifestazioni di particolare interesse pubblico.
- l) Chiedere l'autorizzazione ai competenti Uffici dell'Amministrazione comunale - per lo svolgimento di eventuali attività di carattere ludico ricreativo, aventi carattere continuativo e ricorrente, che comportino l'incasso di entrate, ai sensi dell'articolo 14 comma 8 del regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di quartiere, anche se definite nell'ambito della offerta tecnico – qualitativa.
- m) Provvedere alla pulizia del vialetto di accesso agli impianti adiacente al Centro Sociale, in caso di utilizzo.
- n) Provvedere al pagamento del bollo, assicurazione, benzina, manutenzione dei mezzi operativi e delle attrezzature messe a disposizione dall'Amministrazione ed elencate nel verbale di consegna.
- o) Stipulare polizze assicurative ai sensi del successivo art. 14.
- p) Effettuare gli interventi di mantenimento funzionale secondo le disposizioni di cui ai criteri applicativi del Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di quartiere, qui riportate:

Elenco interventi annui per il mantenimento del campo in erba di categoria A

- Diserbo selettivo (periodo consigliato: primavera)
- VertiCUT (periodo consigliato: marzo/aprile)
- Carotatura (periodo consigliato: maggio)
- Sabbatura (periodo consigliato: maggio)
- Trasemina (periodo consigliato: maggio)
- Concimazioni (periodo consigliato: maggio)
- Antigerminello (periodo consigliato: maggio)

- Concimazione E (periodo consigliato: estate)
- Concimazione A (periodo consigliato: autunno)
- Concimazione I (periodo consigliato: inverno)
- 15 sfalci a corpo
- 15 irrigazioni a corpo

Per quanto concerne sfalci e irrigazioni il numero indicato si intende quantificato al minimo. In relazione alle condizioni meteorologiche si possono rendere necessari ulteriori interventi aggiuntivi da concordare con il Quartiere.

Elenco interventi annui per il mantenimento del campo di categoria C

- Livellamento
- Sabbiatura
- Diserbo
- 10 innaffiatura a corpo e al bisogno in relazione alle condizioni atmosferiche (da concordarsi con il Quartiere)

Elenco interventi annui per il mantenimento delle aree di allenamento

- sfalcio
- diserbo
- livellamento

Elenco interventi annui per aree verdi non sportive ornamentali

- sfalcio
- diserbo
- livellamento

Art. 8 SPECIFICHE TECNICHE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La concessione in gestione prevede la realizzazione a spese e cura del concessionario di alcuni interventi di manutenzione straordinaria di adeguamento e di valorizzazione dell'impianto (elencati nell'Allegato 4) per i quali è stato stimato un costo complessivo lordo non superiore ad Euro 373.150,00 oneri fiscali inclusi. Tali opere dovranno essere realizzate per almeno il 60% del totale entro i primi 4 (quattro) anni di durata della concessione.

In ordine ai lavori concordati, il concessionario, se non in possesso dei requisiti di competenza e professionalità adeguata, dovrà impegnarsi ad individuare i soggetti attuatori tra operatori competenti e qualificati in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia, sulla base della tipologia e caratteristiche degli interventi ed opere chiamati a realizzare.

La comunicazione al Quartiere dei soggetti attuatori e relative caratteristiche (Responsabile Sicurezza, Responsabile del Procedimento, Direzione Lavori, modalità di collaudo, ecc.) dovrà essere effettuata con anticipo rispetto all'inizio di ciascun intervento/opera.

Il Quartiere si riserva, avvalendosi dei competenti Servizi Tecnici del Comune, di valutare il rispetto degli impegni assunti.

La comunicazione di cui sopra NON esime il concessionario dal richiedere ed ottenere dai competenti uffici tutte le autorizzazioni ed i certificati di conformità previsti dalla normativa per l'esecuzione degli interventi/opere.

L'Amministrazione Comunale provvederà all'alta sorveglianza sull'esecuzione dei lavori e rimarrà esente da qualsiasi onere di tipo economico sui lavori eseguiti ed in nessun modo il concessionario potrà rivalersi nei confronti dell'Amministrazione Comunale per quanto realizzato.

Le opere e le strutture che verranno realizzate, al termine del rapporto convenzionale, verranno conferite al Patrimonio del Comune di Bologna. Al concessionario non verranno riconosciuti diritti di qualsiasi tipo (di proprietà, rimborso, risarcimento, ecc.) sulle opere realizzate.

Il Concessionario stipulerà (o farà stipulare dalle imprese esecutrici dei lavori stessi) apposita polizza "Tutti i rischi di esecuzione dei lavori" (CAR), di cui al successivo art. 14.

Art. 9 ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE

Sono a carico del concedente i seguenti oneri:

- a) Provvedere alla assegnazione in uso annuale degli impianti. Comunicare tempestivamente al Concessionario le assegnazioni effettuate con determinazione dirigenziale.
- b) Erogare mensilmente il corrispettivo di gestione quantificato in seguito alle procedure di selezione per la scelta del concessionario.
- c) Provvedere direttamente alla conduzione e manutenzione ordinaria della centrale termica afferente alla palestra "Valeria Moratello" addebitando la quota parte delle spese al concessionario.
- d) Garantire la manutenzione straordinaria degli impianti precisando che per manutenzione straordinaria s'intende tutto ciò che esula dalle specifiche tecniche indicate nell'allegato parte integrante del regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di quartiere ad eccezione delle opere di cui all'art. 8 che sono in carico al concessionario.
- e) Garantire l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto.

Art. 10 REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

L'Amministrazione comunale non riconoscerà al concessionario alcuna revisione del corrispettivo per l'intera durata della convenzione.

Art. 11 DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

E' fatto divieto al Concessionario subconcedere o subappaltare la gestione complessiva dell'impianto sportivo.

E' fatto divieto altresì subappaltare la gestione parziale dell'impianto senza il consenso preventivo del Quartiere Santo Stefano.

La presente clausola non si applica ai locali soggetti a canone di locazione di cui all'art. 2 per i quali il Concessionario dovrà comunicare le generalità del locatario.

Art. 12 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi previsti nel presente capitolato, sarà richiesta al concessionario cauzione definitiva a termini di legge, pari al 5% dell'importo contrattuale mediante garanzia fidejussoria a prima richiesta.

Tale garanzia dovrà avere validità pari al periodo di durata del contratto, dovrà essere stipulata con Istituto bancario o con Impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni e dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita
- rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

Il Quartiere avrà pertanto diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Quartiere.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dall'affidamento.

La cauzione sarà svincolata al termine del contratto a seguito di verifica che tutte le obbligazioni contrattuali siano state correttamente adempiute.

Art. 13 INADEMPIMENTI, PENALI, RISOLUZIONE ANTICIPATA

Il Direttore procede alla risoluzione anticipata del contratto o alla revoca della concessione nei casi espressamente disciplinati all'art. 18 del regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di quartiere, a cui si fa rinvio.

Le ipotesi di inadempimento sottoelencate costituiranno per ciascun episodio oggetto di applicazione delle seguenti penali:

- mancata esecuzione dei servizi oggetto della concessione: Euro 1.000,00 per ogni evento riscontrato nel corso dei sopralluoghi effettuati;
- non corretta esecuzione degli interventi di mantenimento funzionale e ordinaria: Euro 500,00 per ogni evento riscontrato dalla tenuta del libretto annuale di manutenzione;
- mancata presentazione del conto annuale di gestione: Euro 2.000,00 per ogni evento per anno di gestione.

Gli inadempimenti agli oneri derivanti dalla sottoscrizione del contratto di gestione dell'impianto sportivo saranno contestati per iscritto. Decorso 20 giorni dalla contestazione senza che siano pervenute giustificazioni per iscritto o nel caso in cui le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee, l'Amministrazione provvederà ad escutere la penale dalla cauzione che dovrà essere reintegrata, a pena di risoluzione del contratto, nei dieci giorni successivi. Sono fatti salvi in ogni caso i risarcimenti derivanti da maggiori danni causati all'Amministrazione Comunale.

Art. 14 RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO ED ASSICURAZIONI

Il Concessionario è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell'impianto.

Il Concessionario, prima della sottoscrizione del contratto, con effetti dalla data di decorrenza di quest'ultimo e con oneri a proprio carico, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

1) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande;
- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati incluse aree verdi e piante ed eventuali parcheggi posti all'interno degli impianti;
- committenza di lavori e servizi
- organizzazione di manifestazioni sportive, culturali o altre;
- danni da inquinamento accidentale (con massimale ridotto a 500.000 euro);
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con il Concessionario -

che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

2) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata.

Tale copertura (RCO) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000 per sinistro e Euro 1.500.000 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL"

3) Incendio e rischi accessori per danni subiti dai locali, strutture, mobili e altri beni datigli in concessione dal Comune: mediante garanzia "Rischio Locativo", per un valore pari al valore dei beni medesimi, comunque non inferiore a Euro 2.188.398,00.

4) incendio e rischi accessori per i beni di proprietà del Concessionario: per il valore dei beni medesimi, nonché garanzia "Ricorso Terzi" (quest'ultima per massimale non inferiore a Euro 500.000)

5) "Tutti i rischi di esecuzione dei lavori" (CAR), a copertura di tutti i danni e/o perdite alle opere, inclusi errori di progettazione e calcolo, eventi di forza maggiore, fatti di terzi e terrorismo, per un valore non inferiore al valore delle opere da realizzare.

Tale polizza CAR dovrà includere anche:

- I danni che in dipendenza dei lavori fossero arrecati ai beni preesistenti, per un massimale a Primo Rischio Assoluto non inferiore a Euro 1.000.000;
- Una sezione di Responsabilità Civile (RCT) con massimale "unico" non inferiore a Euro 3.000.000 e con estensione ai danni a cose sotterranee e ai danni da interruzione o sospensione di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi o da mancato uso, a seguito di sinistro coperto dalla polizza.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte (comprese quelle dei terzi cui il concessionario abbia concesso l'uso dei beni o affidato l'esecuzione dei lavori), così come l'eventuale loro inesistenza non esonerano il Concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative. L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni cagionati a cose e beni di proprietà del concessi.

Art 15 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali " il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/03.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell'impianto sportivo il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

E' fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, etc..).

Art. 16 ONERI FISCALI

Tutti gli oneri e le spese comprese quelle contrattuali, derivanti dalla sottoscrizione del contratto di gestione, sono a carico del concessionario.

Art. 17 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che non sia risolvibile in via bonaria è competente il Foro di Bologna.

Art. 18 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni normative vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, nonché del Regolamento per la gestione ed uso degli impianti sportivi di quartiere.

Le parti s'impegnano a rivedere i termini della Convenzione sulla base di modifiche legislative o normative che dovessero intervenire con particolare riferimento ad una diversa ripartizione degli oneri gestionali fra Concedente e Concessionario.

Bologna, li

Il Concessionario
Impresa/Associazione/RTI
Legale Rappresentante

Il Concedente
Comune di Bologna
Q.re Santo Stefano
